

Condizioni Generali di Contratto

**CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
DEL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO E/O
RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO
IN CONFORMITA' ALLA
UNI/PdR 88:2020**

INDICE

PREMESSA.....	3
1 Definizioni	3
2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza	3
2.1 Oggetto del servizio di certificazione	3
2.2 Divieto di consulenza	3
3 Documenti di riferimento	3
4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	4
5 Durata del contratto	4
6 I soggetti coinvolti	4
7 Obblighi di ICMQ	4
7.1 Metodo di verifica della conformità	4
7.2 Ispettori ICMQ	4
7.3 Segreti aziendali e Riservatezza	4
7.4 Rilascio del Certificato	5
7.5 Limiti Responsabilità	5
8 Obblighi del Cliente	5
8.1 Consegna documenti contrattuali	5
8.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	5
8.3 Obbligo di mantenimento della conformità	5
8.4 Modifiche alla Produzione, al Controllo della Produzione e al Prodotto. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli	5
8.5 Obbligo di pagamento del compenso	6
8.6 Interruzione della verifica ispettiva	6
8.7 Comunicazioni delle parti interessate	6
9 Certificato	6
10 Istruzione della Domanda di certificazione	6
11 Procedimento per il rilascio del Certificato	6
11.1 Riesame della Domanda di certificazione, accettazione , nomina valutatori ed avvio iter di certificazione	6
11.2 Verifica documentale	7
11.3 Verifica in campo	7
11.4 Riesame dell'attività di verifica e concessione del Certificato	7
11.5 Mantenimento del Certificato	8
11.6 Verifiche di mantenimento, verifiche per estensione del Certificato verifiche supplementari e/o straordinarie	8
12 Uso del Certificato	8
13 Divulgazione al pubblico della certificazione	9
14 Sospensione della certificazione	9
15 Revoca della certificazione e Rinuncia	9
15.1 Revoca della certificazione	9
15.2 Rinuncia alla certificazione	10
16 Risoluzione del contratto	10
17 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	11
18 Responsabilità civile	11
19 Ricorsi	11
20 Contestazioni e Reclami	11
21 Privacy	11
21.1 Copyright	11
22 Controversie – Arbitrato	11
22.1 Arbitrato	11
22.2 Autorità Giudiziaria.	11

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di Certificazione e d'Ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi per la certificazione volontaria di prodotto del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presenti in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti".

1 Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

Azioni Correttive: si intenderanno tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ.

Certificato: documento rilasciato al Cliente da parte di ICMQ al termine dell'iter di certificazione, attestante l'esito positivo della verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, eseguita in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti".

Cliente: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e che fa domanda di certificazione.

Comitato di Certificazione: l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca della certificazione.

Responsabile di commessa: persona di ICMQ incaricata di seguire l'iter di certificazione, a tal fine interfacciandosi con il referente del Cliente e con il coordinatore del Gruppo di Verifica Ispettivo che esegue le verifiche.

Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori: le persone incaricate da ICMQ di eseguire la verifica finalizzata alla Certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020".

Lista di Controllo: il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori ICMQ in sede di verifica per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti della Norma;

Non conformità: mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell'applicazione di un requisito previsto dalla Norma, la cui gestione e risoluzione da parte del Cliente è ostativo alla concessione o mantenimento del Certificato. Le non conformità, possono essere: "maggiori" quando la gestione e risoluzione da parte del Cliente richiede di produrre a ICMQ l'evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare in campo, dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive realizzate; "minori", quando la gestione e risoluzione da parte del Cliente richiede di produrre a ICMQ un piano di risoluzione delle stesse, indicando per ciascuna le azioni correttive e le tempistiche previste, le quali devono essere approvate da ICMQ e il cui superamento verrà accertato dagli Ispettori ICMQ nella verifica periodica successiva.

Norma: l'insieme delle prescrizioni previste dalla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti".

Organismo di accreditamento: ente che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza degli organismi di certificazione.

Raccomandazione: carenze non rientranti nella definizione di non conformità maggiori e minori o suggerimenti di miglioramento, che possono essere o meno implementate dal

Cliente senza che questo abbia ricadute sulla concessione o mantenimento del Certificato.

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti previsti dalla Norma.

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ verifica la conformità ai requisiti previsti dalla Norma.

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia" e alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020, che si intendono integralmente richiamati.

2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

2.1 Oggetto del servizio di certificazione

La certificazione volontaria di prodotto è relativa alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un materiale, semi-lavorato o prodotto finito immesso sul mercato nazionale, che rientra nel campo di applicazione della Norma.

In tal senso si fa osservare che sono esclusi dal campo di applicazione della Norma:

- i materiali ed i manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo, ed i materiali ed i manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica;

- i lubrificanti, i carburanti ed i biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto,

- altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

2.2 Divieto di consulenza

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contraffattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione, né Asserzioni Ambientali o etichette ambientali di qualunque tipo.

3 Documenti di riferimento

In aggiunta a quelle contenute nella Norma, sono da considerarsi documenti di riferimento anche i seguenti:

- ISO/IEC 17065 (versione corrente) "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di certificazione;

Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti, che sono stati letti ed approvati:

- a) Tariffario in vigore per la certificazione;
- b) Domanda di Certificazione e allegati (quando previsto);
- c) Le presenti Condizioni Generali di Contratto;

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area clienti) se i documenti di cui sopra sono stati modificati rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione, e comunque prima di ogni rinnovo.

La Norma e i documenti di riferimento di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di certificazione sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione, operante in base ad apposita procedura.

5 Durata del contratto

Il contratto si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà dal Cliente la domanda di certificazione firmata, attraverso la quale lo stesso accetta anche le presenti Condizioni generali di contratto.

Il contratto scadrà dopo 3 (tre) anni solari decorrenti dall'inizio del mese corrispondente al rilascio del Certificato ICMQ.

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 3 (tre) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato il Certificato al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6 I soggetti coinvolti

Il Cliente presenta la domanda di certificazione a ICMQ, individuando chiaramente l'oggetto della stessa, raccogliendo ed elaborando le informazioni e predisponendo i documenti necessari a sottoporsi alla verifica, così come indicato nella Norma.

ICMQ è la terza parte indipendente che, per l'oggetto della certificazione richiesta, esegue un iter di certificazione al fine di verificare la conformità alla Norma, e conseguentemente concedere o meno il Certificato al Cliente.

7 Obblighi di ICMQ

L'iter per la per la certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in conformità alla Norma, relativamente al prodotto per cui il Cliente richiede la certificazione, verrà svolta da ICMQ con la diligenza del buon padre di famiglia. Tale attività verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito a tale attività di certificazione è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui verifichi la piena conformità alla Norma.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento del Certificato da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti del Certificato.

7.1 Metodo di verifica della conformità

La verifica della conformità è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi dalla Norma, mediante: un esame documentale e la verifica ispettiva in campo. Essa prenderà in considerazione tutti gli aspetti utili ad avere evidenza della conformità ai requisiti della Norma in termini di corretta identificazione dei prodotti e delle prestazioni oggetto di certificazione, tracciabilità e qualifica dei materiali approvvigionati in ingresso al processo di fabbricazione e relative quantità, idoneità dei processi di gestione del Cliente per assicurare le prestazioni dichiarate oggetto di certificazione (in termini di attività lavorativa, impianti, apparecchiature di

misurazione e prova, definizione ed esecuzione dell'autocontrollo della produzione, regole gestionali, ecc.), correttezza della metodologia (bilancio di massa) e del calcolo predisposto dal Cliente per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, coerenza tra valore calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento e nei tempi minimi, entrambi previsti dalla Norma, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti connessi alla Norma, ma anche che i valori da convalidare siano supportati da evidenze oggettive tali da garantirne l'affidabilità.

Il rilascio e il mantenimento del Certificato non costituiscono, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

7.2 Ispettori ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di Valutazione e Sorveglianza soltanto Ispettori preventivamente qualificati, secondo i criteri di competenza del Gruppo di Verifica Ispettivo previsti dalla Norma, e scelti da ICMQ anche in relazione ai prodotti e alle attività per le quali il Cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Ispettori) o da "più valutatori" (Gruppi di Verifica Ispettiva). In questi ultimi il membro, incaricato di coordinare e dirigere la verifica ispettiva, è chiamato "Ispettore Coordinatore" o "responsabile del Gruppo di verifica ispettivo" e costituisce l'interfaccia con il Cliente e con ICMQ.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Ispettori possono essere accompagnati da ispettori ICMQ in addestramento (AVIA) o da osservatori nominati, da ICMQ, o dagli Organismi di Accreditamento. Questi ultimi devono poter partecipare all'audit, senza interferire con lo svolgimento dello stesso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Ispettori incaricati della verifica.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Ispettori proposti da ICMQ. La motivazione di tale ricasazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Ispettori.

Gli Ispettori si metteranno in contatto con il Cliente per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Ispettore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente. I criteri generali per la conduzione delle verifiche ispettive ai fini della convalida del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto si allineano alla norma UNI EN ISO 19011.

Gli Ispettori sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le Procedure ICMQ per lo svolgimento dell'attività, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

7.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e

per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di certificazione.

Anche il personale dell'Organismo di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accreditamento di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente certificando o certificato, presso ICMQ o direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

7.4 Rilascio del Certificato

ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui le evidenze oggettive messe a disposizione dal Cliente consentano di stabilire la piena conformità ai requisiti della Norma.

ICMQ potrà mantenere in essere il Certificato per tutta la durata del contratto di certificazione a condizione che per tutto detto periodo, a seguito di tutte le verifiche ispettive periodiche previste, la conformità ai requisiti della Norma permanga.

7.5 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- Per la propria valutazione in tutti i casi in cui il Cliente fornisca informazioni parziali e/o incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- Per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

8 Obblighi del Cliente

8.1 Consegna documenti contrattuali

Il Cliente ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto di certificazione (indicati nella Domanda di convalida e/o dalla Norma) almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di certificazione.

8.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- agevolare l'accesso degli Ispettori ai propri locali ove vengono svolte attività legate ai prodotti oggetto di certificazione segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Ispettori ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Ispettori ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione o Sorveglianza garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- assicurare la presenza del personale necessario;
- nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per

esigenze del mantenimento dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli ispettori stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

8.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Il Cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di tipo ambientale di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai prodotti oggetto di certificazione negli impianti in cui avviene la loro produzione.

Il Cliente si obbliga a mantenere il proprio prodotto oggetto di certificazione in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità del Certificato. Il Cliente certificato dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

8.4 Modifiche alla Produzione, al Controllo della Produzione e al Prodotto. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli

A) Modifiche alla Produzione, al Controllo della Produzione e al Prodotto. Il Cliente che ha ottenuto il Certificato deve comunque informare tempestivamente ICMQ di:

- modifiche del prodotto (materiali, dimensioni, ecc.) con conseguente variazione della prestazione certificata;
- cambiamenti del processo (interno all'organizzazione o di un fornitore) con conseguente variazione della prestazione certificata;
- qualsiasi altro cambiamento che produca o inneschi una variazione della prestazione certificata.

A fronte di tali cambiamenti, il Cliente ha l'obbligo di fornire a ICMQ la documentazione inerente le modifiche effettuate in modo da consentire a ICMQ di verificare se è necessaria un'ulteriore verifica in campo. Qualora risultasse necessario effettuare una nuova verifica o una nuova domanda di certificazione, questa avverrà, con costi a carico del Cliente, seguendo l'iter indicato dalle presenti Condizioni Generali.

B) Modifiche relative al Cliente. Nel caso in cui si verifichino (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo al Cliente, le stesse saranno classificate in:

- Modificazioni Rilevanti:** a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell'attività; sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l'attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d'azienda oggetto di certificazione, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di dipendenti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, ICMQ avrà la facoltà di richiedere un nuovo esame documentale e/o una nuova verifica ispettiva e/o una nuova Domanda di Certificazione, con costi a carico del Cliente, il quale si impegna ad accettare tale decisione;
- Modificazioni Non Rilevanti:** a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc. In tutti questi casi ICMQ provvederà ad emettere un nuovo Certificato ICMQ contenente le modificazioni richieste, con costi a carico del Cliente.

Eventi pregiudizievoli. Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure

esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

8.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione del Certificato a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità alla Norma, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio del Certificato sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Cliente inviando a mezzo lettera o fax o email (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione), il nuovo Tariffario.

Il Cliente è obbligato a corrispondere in via anticipata la quota di mantenimento del Certificato annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Gestione Pratica, di Emissione del Certificato e di Mantenimento del certificato secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione del certificato mentre non sono comprese invece le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti alle verifiche ispettive che saranno addebitate secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la riemissione del Certificato così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

8.6 Interruzione della verifica ispettiva

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata o debba essere interrotta per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata disponibilità di evidenze oggettive a supporto dei contenuti del calcolo del contenuto di riciclato, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

8.7 Comunicazioni delle parti interessate

Il Cliente deve mantenere una registrazione di tutte le comunicazioni (compresi i reclami) provenienti dalle parti interessate e relative al rispetto dei requisiti della Norma, e adottare le opportune azioni correttive e documentarle.

Nel caso in cui pervengano ad ICMQ, dalle parti interessate, comunicazioni di qualsiasi tipo che evidenzino reali o potenziali non conformità relative al rispetto dei requisiti della Norma, ICMQ valuterà la possibilità di effettuare una verifica supplementare (documentale e/o sul campo).

In caso di reclami, il Cliente deve:

- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla conformità del prodotto rispetto ai requisiti della Norma;
- adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata ai prodotti ricadenti nel campo di applicazione del Certificato;
- documentare e registrare le azioni adottate;
- rendere disponibili agli Ispettori ICMQ sia le registrazioni dei

reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;

e. accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche ispettive senza preavviso decise da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento di ICMQ.

9 Certificato

Il Certificato, attesta che il prodotto oggetto di certificazione contiene una determinata percentuale di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, in conformità ai requisiti della Norma e sono state raccolte evidenze oggettive sufficienti a garantirne la credibilità e l'affidabilità.

Il rilascio del Certificato non comporta pertanto, da parte di ICMQ, la verifica della conformità del prodotto ad altri requisiti prestazionali non oggetto di verifica; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Cliente.

Inoltre, la certificazione ICMQ oggetto delle presenti Condizioni Generali di contratto considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti e della legislazione applicabile al prodotto oggetto di certificazione, nonché della normativa ambientale del sito produttivo o del sito di recupero relativo al prodotto oggetto di certificazione, che non sono pertanto né oggetto di verifica, né oggetto del Certificato.

Il certificato ha validità triennale ed è sottoposto alla verifica di sorveglianza per il Mantenimento almeno annualmente (12 mesi dalla precedente verifica).

10 Istruzione della Domanda di certificazione

Possono accedere alla certificazione tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni che rispettino i requisiti definiti dalla Norma.

Prima dell'avvio dell'iter di certificazione, ICMQ emette un preventivo basato sulle informazioni fornite dal Cliente.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di certificazione (riferita anche a più impianti), con la quale accetta il preventivo ed i documenti ad esso collegati o richiamati, compilando l'apposito modulo con tutti gli allegati richiesti attraverso il quale accetta anche le presenti Condizioni Generali. ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di certificazione e comunica formalmente al Cliente i nominativi degli ispettori facenti parte del gruppo di verifica ispettivo.

11 Procedimento per il rilascio del Certificato

L'iter di certificazione prevede le seguenti fasi principali:

- riesame della domanda di certificazione;
- accettazione della domanda di certificazione, , nomina ispettori;
- verifica documentale dei requisiti della Norma;
- verifica mediante audit in campo dei requisiti della Norma;
- riesame dei risultati delle verifiche;
- eventuali verifiche supplementari;
- eventuale concessione del Certificato;
- registrazione della certificazione su database ICMQ;
- verifiche di sorveglianza per il mantenimento della certificazione;
- verifiche per rinnovo della certificazione alla scadenza del certificato;
- eventuali verifiche supplementari e/o straordinarie.

11.1 Riesame della Domanda di certificazione, accettazione , nomina valutatori ed avvio iter di certificazione

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Certificazione, , l'avvenuto espletamento da parte di Cliente degli oneri amministrativi contrattualmente previsti, e l'idoneità del piano di verifica contrattualmente previsto, provveda ad inviare conferma al Cliente dell'avvio dell'iter di certificazione mediante comunicazione di accettazione della

Domanda e contestualmente alla nomina degli ispettori del Gruppo di verifica ispettivo incaricati di effettuare le verifiche ed il relativo ispettore coordinatore.

11.2 Verifica documentale

L'ispettore coordinatore, e/o altri membri del Gruppo di Verifica Ispettivo da lui designati, effettuano la verifica documentale, allo scopo di valutare:

- la corretta identificazione dei prodotti e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto oggetto di certificazione;
- la conformità della procedura aziendale per la determinazione ed il controllo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto a quanto previsto dalla Norma;
- i requisiti previsti dalla Norma nei casi di prodotti immessi sul mercato da un distributore, importatore, rappresentante autorizzato.

Gli eventuali rilievi vengono inviati al Cliente che viene invitato, se necessario, a revisionare i documenti e a ritrasmetterli a ICMQ.

La valutazione dei documenti corretti viene generalmente effettuata da ICMQ precedentemente rispetto alla verifica in campo.

So indicazione di ICMQ, o qualora le modalità operative di verifica lo richiedano, e comunque su richiesta del Cliente, il Gruppo di verifica ispettivo può condurre le attività di verifica documentale direttamente durante la verifica in campo. IN tali casi alle attività previste al successivo par 11.3 il gruppo di verifica ispettivi effettuerà anche le attività previste in questo paragrafo.

In questi casi la durata effettiva dell'attività di verifica in campo sarà pari alla somma delle durate previste della verifica in campo e della verifica documentale, e quindi pari al tempo totale di verifica contrattualmente stabilito.

11.3 Verifica in campo

La verifica in campo avviene mediante una visita ispettiva (audit) da parte del Gruppo di verifica ispettivo presso i siti delle unità produttive e i siti di recupero (se presente attività di recupero) del Cliente.

La data di effettuazione dell'audit in campo va concordata tra il Cliente e l'ispettore coordinatore del Gruppo di verifica ispettivo e/o ICMQ.

La verifica in campo viene effettuata allo scopo di valutare:

- la coerenza tra la domanda di certificazione e le attività svolte dal Cliente;
- la tracciabilità e qualifica dei materiali approvvigionati, in ingresso al processo di fabbricazione, delle evidenze richieste per la loro qualifica e delle relative quantità;
- correttezza della metodologia di calcolo applicata (bilancio di massa) e correttezza degli specifici calcoli predisposti dal Cliente per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di certificazione e loro coerenza con i valori dichiarati dal Cliente;
- l'applicazione delle procedure aziendali predisposte per la determinazione e il controllo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- l'attuazione, il mantenimento, e la registrazione di tutte le azioni previste dall'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica;
- la coerenza tra i valori del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati dal produttore e i valori ottenuti sul prodotto al termine del processo di fabbricazione;

Qualora i prodotti in oggetto di certificazione siano realizzati

presso più unità produttive, risulterà necessario effettuare un audit in campo per ciascuna di queste unità.

Il Cliente deve assicurare che:

- sia garantito agli ispettori ICMQ l'accesso a tutte le aree;
- tutti i documenti e le registrazioni pertinenti siano disponibili per gli ispettori;
- gli ispettori siano assistiti durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

Il Cliente deve inoltre registrare gli eventuali reclami relativi ai prodotti oggetto di Certificazione e rendere disponibili tali registrazioni agli Ispettori ICMQ.

La fase operativa della verifica ispettiva viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui l'ispettore coordinatore presenta al Cliente il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione finale in cui l'ispettore coordinatore presenta al Cliente i risultati della verifica. I rilievi saranno classificati come raccomandazioni o come non conformità, di livello minore o maggiore.

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti i responsabili aziendali del Cliente o le persone da loro delegate (referente del Cliente).

L'esito dell'attività di verifica sarà riportato nel Verbale di Audit, che deve essere firmato sia dall'ispettore coordinatore del Gruppo di verifica ispettivo, sia dal referente del Cliente, che ha in questa occasione la possibilità di richiedere la verbalizzazione di eventuali riserve in merito all'attività di verifica condotta dal Gruppo di verifica ispettivo.

Al termine della verifica, l'ispettore coordinatore fornisce al Cliente e al Responsabile di Commessa ICMQ il verbale dell'audit e il modulo di registrazione delle non conformità.

Al Cliente viene richiesto di sottoporre a ICMQ, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione della verifica, le proposte di trattamento delle eventuali non conformità rilevate, impiegando a tal fine il modulo di registrazione delle non conformità. In esso il Cliente riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla, accompagnate dalle evidenze per la risoluzione delle eventuali non conformità di livello maggiore.

ICMQ richiederà al gruppo di verifica ispettivo di valutare il superamento delle non conformità emesse e di trasmettere al Responsabile di commessa ICMQ la check-list redatta per rendicontare le attività di verifica condotte, il modulo di registrazione delle non conformità compilato, così come altre eventuali informazioni utili relative alla verifica, nonché le conclusioni in merito all'esito dell'attività di verifica e il parere ai fini della concessione della certificazione.

11.4 Riesame dell'attività di verifica e concessione del Certificato

A) Riesame dell'attività di verifica. Il Responsabile di Commessa ICMQ esamina la documentazione trasmessa dall'ispettore coordinatore del gruppo di verifica ispettiva, al fine di verificare che le verifiche e l'iter di certificazione sia stato svolto nel rispetto delle modalità previste dalla Norma e dai Regolamenti ICMQ. In caso di esito positivo del riesame, ICMQ conferma al Cliente l'esito della verifica ispettiva, mediante apposita comunicazione (formalizzazione). Diversamente, ICMQ può decidere per un'attività di verifica integrativa, del gruppo di verifica ispettiva.

Nel caso in cui la gestione delle non conformità da parte del Cliente non risultasse soddisfacente, ICMQ si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'effettuazione di un'attività di verifica supplementare, consistente in una verifica documentale e/o in una verifica in campo a seconda delle necessità di verifica.

Il Responsabile di Commessa presenterà la proposta di concessione della certificazione al Comitato di Certificazione ICMQ solo a seguito dell'evidenza, del

superamento di ciascuna non conformità emessa durante l'iter di certificazione.

B) Esame Comitato di Certificazione. Il Comitato di Certificazione esamina la proposta di concessione della certificazione del Responsabile di Commessa ed esprime la propria decisione per la concessione o meno del Certificato.

Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare il Cliente e/o il Gruppo di verifica ispettivo prima di esprimersi definitivamente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata al Cliente e:

- a) se positiva, viene rilasciato un Certificato. A seguito del rilascio del Certificato, questo sarà registrato e reso pubblico da ICMQ secondo le forme e le modalità stabilite da ICMQ stessa. Inoltre le informazioni relative al Certificato possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
- b) se negativa, non viene rilasciato il Certificato e verrà comunicato al Cliente la modalità per la prosecuzione dell'iter di certificazione (ad esempio con una visita supplementare).
Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste all'articolo 22 delle presenti Condizioni Generali.

11.5 Mantenimento del Certificato

La fase di mantenimento, prevede delle verifiche di Sorveglianza da condursi con cadenza almeno annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), aventi lo scopo di verificare il permanere della conformità ai requisiti della Norma e quindi del Certificato emesso in precedenza.

In mancanza di modifiche rilevanti del prodotto oggetto di Certificazione o della necessità di certificare nuovi prodotti, la verifica di Sorveglianza viene di norma svolta mediante la sola verifica in campo.

La verifica di sorveglianza ha lo scopo di:

- valutare le modifiche eventualmente introdotte nel calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- valutare le eventuali variazioni alle procedure predisposte per il soddisfacimento dei requisiti della Norma;
- verificare l'efficacia del sistema di autocontrollo del processo di fabbricazione dell'azienda;
- verificare a campione la coerenza tra i valori del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati dal produttore e i valori ottenuti sul prodotto al termine del processo di fabbricazione.

La durata della visita di Sorveglianza e l'entità del campionamento vengono indicate preventivamente da ICMQ in conformità a quanto previsto dalla Norma.

11.6 Verifiche di mantenimento, verifiche per estensione del Certificato verifiche supplementari e/o straordinarie

Le verifiche ispettive di Sorveglianza per il mantenimento della certificazione, di cui all' art. 11.5, vengono effettuate con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. In caso il Cliente rifiuti, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori ICMQ, il certificato sarà sospeso. Le verifiche in campo sono condotte secondo le modalità indicate nel par. 11.3, e prevedono le medesime modalità di riesame da parte di ICMQ indicate al precedente par. 11.4 punto A). Conseguentemente, il Comitato di Certificazione di ICMQ decide in merito al mantenimento della validità del Certificato.

Le verifiche per le estensioni a nuovi prodotti del Certificato in precedenza emesso possono essere richieste dal Cliente in

coincidenza o meno della verifica di Sorveglianza.

Nel caso in cui siano richieste non in coincidenza con la verifica di Sorveglianza l'iter di certificazione seguirà quanto previsto negli art. 10 e 11. Per quest'ultimo, le attività di verifica previste all'art. 11.3 per i punti da a) a c) verranno svolte per via documentale, e risulteranno sufficienti per valutare la concessione della estensione del Certificato.

Le verifiche dei punti da d) a f) saranno invece eseguite in campo nella successiva verifica di Sorveglianza pianificata.

ICMQ si riserva comunque la possibilità di richiedere al Cliente l'esecuzione di tutte le verifiche così come normalmente previsto ai punti 11.2 e 11.3, qualora si manifestino variazioni rispetto alle informazioni in precedenza note relative al tracciamento e qualifica dei materiali approvvigionati, al processo produttivo, ai siti delle unità produttive e di recupero.

Nel caso in cui siano richieste in coincidenza con la verifica di Sorveglianza, l'iter di certificazione non prevede quanto in dicato all'art. 10 mentre seguirà quanto previsto all'art. 11 ad eccezione del Riesame della Domanda di certificazione, non prevista. In questo caso tutte le attività di verifica previste agli art. 11.2 e 11.3 saranno svolte in campo. In questi casi ICMQ si riserva di incrementare la durata dell'attività di verifica in campo prevista per la Sorveglianza, in relazione al numero e tipologia dei prodotti estesi così come in caso di variazioni rispetto alle informazioni in precedenza note relative al tracciamento e qualifica dei materiali approvvigionati, al processo produttivo, ai siti delle unità produttive e di recupero.

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale, possono essere richieste da ICMQ qualora si riscontrassero non conformità rilevanti. Tali verifiche saranno addebitate al Cliente in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre qualora pervengano a ICMQ segnalazioni in merito a reclami, o vi siano comunque motivi per dubitare in merito alla permanenza dei requisiti della Norma, e quindi della validità del Certificato in precedenza emesso, ICMQ avrà il diritto di richiedere al Cliente una verifica ispettiva straordinaria di tipo documentale e/o in campo. Le visite per verifiche straordinarie possono essere condotte con preavviso inferiore a 5 (cinque) giorni. In caso di rifiuto del Cliente a far svolgere a ICMQ tali attività di verifica, la validità del Certificato ICMQ sarà sospesa immediatamente. I costi delle visite sono sempre a carico del Cliente, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano non conformità.

12 Uso del Certificato

Il Cliente può dare evidenza della certificazione rendendo pubblico il Certificato stesso che sintetizza i valori contenuti nel calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;

In ogni caso, nell'utilizzo del Certificato, il Cliente deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa a unità produttive e/o a prodotti diversi da quelli per i quali è stata rilasciata.

La certificazione ICMQ non assolve il Cliente dagli obblighi di legge derivanti dai propri prodotti e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

ICMQ non è in ogni caso responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Cliente o dai suoi prodotti/servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che l'organizzazione eventualmente attua per accedere alla convalida sono esclusiva responsabilità del Cliente.

Nel caso di utilizzo improprio del Certificato, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca del Certificato in base alla gravità del comportamento.

Il Cliente in possesso del Certificato deve cessare immediatamente l'utilizzo dello stesso nei casi di sospensione, revoca e rinuncia al Certificato nonché in caso di risoluzione del contratto di certificazione.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente il Certificato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per

ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

13 Divulgazione al pubblico della certificazione

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di certificazione (anche sul sito www.icmq.org) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza del Certificato, nonché lo stato dello stesso (validità, sospensione, revoca o rinuncia). ICMQ comunicherà altresì tali informazioni anche all'Ente di Accredimento (ACCREDIA), e ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

14 Sospensione della certificazione

ICMQ avrà la facoltà di sospendere il Certificato in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche di mantenimento risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni della Norma e delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La sospensione del Certificato comporta la sospensione automatica di tutti i certificati ad esso collegati.

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità del Certificato ICMQ nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- a) sospensione dell'attività produttiva del Cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, delle azioni correttive dirette ad eliminare le non conformità rilevate anche in occasione delle verifiche ispettive;
- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dal Cliente in quanto non garantiscono la corretta gestione dei dati e delle informazioni contenute nel calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- d) mancato adeguamento, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, in seguito alle modifiche alla Norma;
- e) qualora il Cliente apporti modifiche al prodotto e/o processo e/o al calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto senza segnalare tali modifiche a ICMQ;
- f) mancata accettazione da parte del Cliente delle obbligatorie verifiche ispettive stabilite dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto del Cliente di accogliere gli Ispettori incaricati da ICMQ e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- h) irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del Certificato e/o dei marchi di proprietà di ICMQ, e degli enti di accreditamento;
- i) inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti;
- j) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali;

ICMQ notificherà al Cliente la sospensione del Certificato mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione della certificazione, il Cliente non potrà fare uso del Certificato sospeso. In caso di violazione di tale obbligo, il Certificato verrà revocato. In particolare, il Cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui il Certificato fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

Il Cliente può richiedere la sospensione del Certificato nel caso

in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti rientranti nello scopo della certificazione per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi), o trasferisca la/le unità produttive. In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione del Certificato per il periodo di tempo concordato con il Cliente che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione della certificazione con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione della certificazione siano venuti meno, ICMQ comunicherà al Cliente l'avvenuta riattivazione della stessa.

La durata della sospensione del Certificato avrà decorrenza dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del Cliente di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.

Quando la Certificazione è stata sospesa, il Cliente non può più apporre il Marchio ICMQ sui prodotti che fabbrica, né utilizzare, in qualsiasi forma, il Certificato.

ICMQ si riserva di valutare, caso per caso, come trattare i prodotti a magazzino.

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare, con costi a carico del Cliente, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione della certificazione. Se l'esito di tale verifica è positivo, il Certificato viene riattivato. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca della certificazione. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica al Cliente.

15 Revoca della certificazione e Rinuncia

15.1 Revoca della certificazione

ICMQ disporrà la revoca della certificazione nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o della Norma. In particolare, ICMQ revocherà la certificazione nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza o di rinnovo e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della certificazione, senza che il Cliente abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- d) sospensione volontaria dell'attività oggetto della certificazione per un periodo di tempo superiore a 6 mesi o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce il Certificato senza aver tempestivamente informato ICMQ;
- e) interruzione definitiva o cessione delle attività legate ai prodotti riportati nel Certificato;
- f) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- g) qualora il Cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido il Certificato, di subentrare in luogo del fallito;
- h) cambiamento della Norma di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- i) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Norma;
- j) irregolarità gravi in merito all'utilizzo del Certificato e/o dei marchi di proprietà di ICMQ.
- k) Mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 8.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca del Certificato mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata. Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del Certificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del Certificato revocato;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento al Certificato revocato dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di certificazione del Cliente prima che sia passato 1 (un) anno dalla data di revoca e ciò solo se il Cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca del Certificato con qualsiasi mezzo.

La revoca del Certificato non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della certificazione.

Il Cliente dovrà procedere all'effettuazione di un inventario dei prodotti giacenti a magazzino.

Di volta in volta ICMQ si riserva di valutare quale delle due seguenti procedure adottare per consentire lo smaltimento dei prodotti:

- rimozione di ogni riferimento al Marchio di Conformità, sia sugli imballi che sui documenti di vendita, per tutti i prodotti a magazzino;
- accordare un'autorizzazione temporanea di breve durata per consentire lo smaltimento dei prodotti marchiati.

ICMQ comunicherà al Cliente le sue decisioni in merito ai prodotti in magazzino, e ove possibile, anche ai prodotti già venduti.

15.2 Rinuncia alla certificazione

Il Cliente potrà rinunciare alla certificazione con effetto precedente alla scadenza naturale dello stesso, mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere la certificazione, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti o all'unità produttiva per i quali era stata ottenuta la

certificazione;

- c) quando siano intervenute modifiche della Norma ed il Cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali;
- e) quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il Cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

A seguito della eventuale rinuncia, il Cliente avrà l'obbligo di:

- e) restituire a ICMQ l'originale del Certificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere f) g) e h) di cui sotto;
- f) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del Certificato rinunciato;
- g) eliminare immediatamente ogni riferimento al Certificato dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- h) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato;

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo;

La rinuncia alla certificazione non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia alla certificazione.

Nei casi di rinuncia alla certificazione di cui alle lettere a) e c), se il Cliente provvede ad una certificazione, presso un altro ente di certificazione entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, esso è obbligato a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino alla naturale scadenza del Certificato.

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla certificazione per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

16 Risoluzione del contratto

Il contratto di convalida si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca della certificazione;

- b) rinuncia alla certificazione;
- c) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

17 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- modifiche delle normative e documenti di riferimento;
- modifiche delle presenti condizioni generali di contratto.

Nel primo caso l'informazione avviene attraverso comunicazione degli Enti normatori e/o di accreditamento e dal notiziario ICMQ.

Nel secondo ICMQ ne dà tempestiva comunicazione per mezzo PEC alle Organizzazioni Certificate e/o in iter di Certificazione rendendo disponibile il documento nell'area riservata dei clienti del sito www.icmq.org, e definirà la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche e la necessità di modificare le modalità di conformità del prodotto indicando i tempi e le modalità e facendo presente l'eventuale necessità di un esame documentale straordinario e/o una verifica ispettiva straordinaria, con costi a carico del Cliente. In entrambi i casi su esposti il mancato adeguamento da parte del Cliente può essere causa di sospensione del Certificato. Il Cliente ha la facoltà di rinunciare al certificato ai sensi dell'art. 16.2 delle presenti Condizioni Generali qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte.

18 Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di certificazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

19 Ricorsi

Il Cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 11.4 (rilascio del Certificato) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Cliente.

20 Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

21 Privacy

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ

spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

21.1 Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

22 Controversie – Arbitrato

22.1 Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 (centottanta) giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

22.2 Autorità Giudiziaria.

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.